

5 GENNAIO 2023 | N. 16

Le misure premiali riconosciute all'imprenditore dal codice della crisi

di Alfonso Sica - Commercialista, Giornalista, Pubblicista

*Il CCI ha riformato l'intera disciplina della crisi d'impresa. La normativa italiana si è allineata a quella europea nella quale si è affermata la volontà di **considerare le procedure concorsuali non più in termini liquidatori**, ma come strumenti idonei a perseguire il risultato della conservazione dell'organizzazione dell'impresa e, ricorrendone le condizioni, della sua sopravvivenza. Il raggiungimento di tale obiettivo ha richiesto non solo la captazione delle situazioni di crisi conclamate ma anche e soprattutto quelle di pre-crisi. Al fine di cercare di raggiungere gli intenti prefissati e spingere l'imprenditore a segnalare in anticipo tali eventi, il legislatore del CCI ha previsto degli incentivi. Quest'ultimi sono puntualmente descritti nell'art. 25 bis, CCI rubricato "**Misure premiali**" che si rendono applicabili, in generale, agli imprenditori che attivano la procedura di composizione negoziata.*

La composizione negoziata

La composizione negoziata della crisi d'impresa è sicuramente la novità più rilevante del testo normativo. **Essa offre all'imprenditore** commerciale o agricolo, indipendentemente da sua dimensione strutturale, che si trovi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario **la possibilità di un risanamento, sempreché lo stesso abbia le potenzialità di rimanere sul mercato** anche a seguito di cessione dell'intera azienda o di un ramo di essa.

La composizione negoziata sostituisce la procedura di allerta presente nella precedente versione del CCI attraverso la nuova redazione del Titolo II, rubricato "**Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale concordato semplificato e segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi**". Questo nuovo strumento intende fornire all'imprenditore debitore gli elementi idonei a segnalare la necessità di una veloce attivazione per evitare la crisi. È una procedura su base volontaria che, qualora intrapresa, permette il riconoscimento di misure premiali volte ad agevolare la soluzione della crisi.

La tempestività della segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero/attenuazione della responsabilità in capo all'organo di controllo ex art. 2407, C.c.

Le misure premiali

Il CCI prevede misure premiali a favore di tutti gli imprenditori, sia commerciali che agricoli, che attivino la procedura di composizione negoziata della crisi qualora versino "*in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che*

ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa". Sono ammesse, inoltre, a beneficiare delle misure premiali anche le imprese che risultano sotto soglia di fallibilità. Le "Misure premiali", non presenti nella precedente versione del CCI, sono state introdotte dall'art. 6, D. Lgs. n. 83/2022, che ha sostituito la Parte Prima, Titolo II, del D. Lgs. n. 14/2019, prevedendo la collocazione delle stesse nell'ambito dell'art. 25-bis, CCI, mutando, così, le previsioni precedenti di cui agli artt. 24 e 25, D. Lgs. n. 14/2019 ed abrogando le previsioni di cui all'art. 14, D.L. n. 118/2021 (presenti all'interno della composizione negoziata).

Le novità previste dalla novella legislativa sono cinque e tutte di natura prettamente tributaria. Esse prevedono la concessione:

- di una riduzione delle voci accessorie al debito principale;
- una rateizzazione dello stesso.



La norma in esame **non concede**, invece, alcuna riduzione o chiusura a stralcio del **debito principale**, ossia dell'imposta.

Queste misure saranno sicuramente a vantaggio di quelle imprese che, beneficiando della composizione negoziata, avranno già stabilito un piano per poter estinguere completamente il debito tributario oggetto di rateazione.

Parte della dottrina ha criticamente commentato tale novità ponendo in evidenza che le agevolazioni previste dall'art. 25 bis, CCI, sono poco appetibili. **In merito Di Donato**, in un articolo pubblicato sulla rivista "*Il fallimentarista*" (dal titolo "*Il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi: alcune riflessioni sulla definizione dei rapporti tributari*") **stigmatizza tali misure**, mettendo in evidenza che le stesse risultano poco interessanti rispetto ad altri istituti agevolativi.

Invero, un'impresa che si trovi nelle condizioni di non poter assolvere integralmente al debito tributario, più che accedere ai benefici di cui all'art. 25 bis del CCI, troverà più conveniente proporre una **transazione fiscale** che, oltre a prevedere una rateizzazione del pagamento, consente di stralciare il debito fiscale, anche senza l'adesione del fisco (*cram down* forzoso), qualora si dimostri che nell'ipotesi di liquidazione giudiziale non sarebbe realizzabile un risultato più vantaggioso (soluzione perseguibile solo nell'ipotesi di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione). I benefici di cui all'art. 25 bis, CCI, estendono la loro validità non solo ai tributi erariali, ma anche ai tributi locali. I benefici premiali riconosciuti dalla norma oggetto di commento possono realizzarsi solo se, a seguito dell'accordo, l'esperto valuti la soluzione come idonea ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi successivi.

Interessi sui debiti tributari

Come previsto al comma 1, dell'art. 25-bis, CCI, **gli interessi che maturano sui debiti tributari saranno ridotti alla misura legale** per il periodo intercorrente **dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto**, che dovrà avvenire entro i due giorni successivi alla ricezione della nomina ex art. 17, comma 4, CCI, **e sino alla conclusione delle trattative** con una delle soluzioni previste dall'**art. 23, commi 1 e 2, lettera b), CCI**.



Il riferimento all'art. 23, commi 1 e 2 lett. b), CCI, fa ritenere che la misura premiale in parola trovi applicazione esclusivamente nel caso di **conclusione positiva del**

Ciò si deduce anche dalla circostanza che la logica conseguenza dell'accordo di cui al comma 2, lettera b), (individuazione di una soluzione soddisfacente), è la stipula del contratto i cui presupposti si fondano sulla continuità aziendale accompagnata dalla soluzione definitiva della crisi anche mediante la cessione dell'azienda o ramo di essa al termine del biennio previsto.

Il dettato del comma 6 dell'art. 25-bis, CCI, invece, si occupa del caso in cui lo strumento utilizzato a conclusione della composizione negoziata non risulti soddisfacente, con il venir meno dei vantaggi in parola in ipotesi di ricorso ad istituti maggiori. Questo beneficio comporta, dunque, limitatamente al periodo di durata delle trattative, un risparmio di interessi pari alla differenza tra il tasso legale ed il tasso applicato in occasione della riscossione coattiva.

Riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie

La norma oggetto di trattazione, al comma 2, prevede la riduzione alla misura minima di alcune sanzioni tributarie. In particolare, si riferisce a quelle sanzioni per le quali è prevista l'irrogazione in misura ridotta in caso di **pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione da parte dell'ente impositore**. Ulteriore condizione per poter beneficiare dell'agevolazione in parola è che il termine per il pagamento della sanzione irrogata **scada successivamente alla presentazione dell'istanza** di cui all'art. 17, CCI, ossia la richiesta di accesso alla composizione negoziata.

L'ambito di applicazione della norma è da individuarsi nelle disposizioni agevolative di cui al D. Lgs. n. 218/1997, ovvero a quelle di cui al D. Lgs. n. 472/1997. Al verificarsi delle ipotesi ivi previste, si dovrebbe, di conseguenza, applicare la prevista riduzione della sanzione al minimo edittale anche in assenza del relativo pagamento; di fatto, tuttavia, il beneficio premiale è commisurato alla minor somma da pagare se quest'ultima avvenga celermente.

La riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari

Ulteriore misura agevolativa distinta da quella prevista al comma 2 dell'art. 25 bis, CCI, è la previsione contenuta al comma 3 del medesimo articolo. Quest'ultimo prevede la **riduzione al 50% delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'art. 17, CCI, e rientranti nella composizione negoziata o in una delle ipotesi previste al secondo comma dell'art. 23, CCI**.

Appare opportuno precisare che, in assenza di strumenti a disciplina delle trattative con l'Ufficio in sede di composizione negoziata, potrebbe risultare conveniente, ricorrendone i presupposti per le eventuali soluzioni alternative, la conclusione negativa della stessa per favorire l'accesso alle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 23, CCI, tenuto conto che la norma prevede il richiamo non solo all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Rateazione dei debiti con l'Agenzia delle Entrate

È un beneficio di nuova istituzione non previsto nella versione originaria del CCI. Questa misura, codificata al comma 4 del più volte citato art. 25 bis, CCI, riguarda la concessione da parte dell'Agenzia delle entrate di un piano di

rateazione, fino ad un massimo di settantadue rate mensili, per il pagamento di specifici tributi erariali non ancora iscritti a ruolo.

L'accesso a tale istituto di vantaggio sorge con l'iscrizione al registro delle imprese di un contratto ritenuto idoneo dall'esperto ai fini della continuità per un periodo non inferiore a due anni o di un accordo di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), CCI sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti previsti agli artt. 166 e 324 del CCI.



Come dianzi detto, al verificarsi delle condizioni previste, **l'Agenzia delle entrate deve concedere, su istanza di parte e sottoscritta anche dall'esperto**, una rateazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Nello specifico, oggetto di rateazione sono i seguenti tributi dovuti e relativi accessori, non versati e non ancora iscritti a ruolo:

- imposte sul reddito;
- ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta;
- imposta sul valore aggiunto;
- imposta regionale sulle attività produttive.

Preso atto che la norma di cui si discute precisa che si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 50/2022 (le quali trovano applicazione per i carichi d'imposta già iscritti a ruolo), risulta agevole concludere che il beneficio premiale previsto in sede di composizione negoziata vada correlato alla operatività della rateazione per i carichi tributari non ancora iscritti a ruolo; per cui, in anticipo rispetto all'instaurazione della procedura di riscossione.

Parziale imponibilità o detassazione delle sopravvenienze attive e deducibilità delle perdite su crediti

L'ultima delle misure premiali di natura tributaria di nuovo conio è prevista dall'art. 25 bis, CCI, comma 5. **Questa disposizione contempla, in generale, un regime di parziale tassazione o di detassazione e di completa deducibilità dei crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente**, qualora lo stesso abbia concluso positivamente quanto previsto in uno degli strumenti contemplati dalla norma, con conseguente pubblicazione nel registro delle imprese.

In pratica, tale disposizione torna applicabile qualora nel registro delle imprese venga pubblicato uno dei negozi già esposti in precedenza, ossia:

- un contratto ritenuto idoneo dall'esperto ai fini della continuità per un periodo non inferiore a due anni;
- un accordo di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), CCI sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti previsti agli articoli 166 e 324 del CCI, senza la necessità di attestazione.

Da tale data, ai fini delle imposte dirette, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del TUIR, usufruendo dei benefici in essi previsti.

Decadenza dei benefici

Il sesto ed ultimo comma dell'art. 25 bis, CCI, regola il trattamento dei benefici ricevuti dall'imprenditore che in una fase successiva alla concessione, si trovi comunque in una situazione di crisi. **Infatti, tale disposizione prevede che, qualora successivamente all'accesso alla composizione negoziata l'imprenditore si trovi:**

- in una procedura di liquidazione giudiziale:
 - in una procedura di liquidazione controllata;
 - nel caso di accertamento dello stato di insolvenza,

gli interessi e le sanzioni sono dovuti per intero, senza poter beneficiare di alcuna riduzione di cui ai commi precedenti.

Alcune criticità

- Come dianzi evidenziato, la condizione essenziale per l'accesso alle misure premiali è l'attestazione, da parte dell'esperto, della sussistenza delle condizioni di risanamento. È di dubbia applicazione la disposizione in esame qualora l'esperto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, CCI, ritenga non sussistenti concrete prospettive di risanamento, con conseguente archiviazione dell'istanza di composizione negoziata o nel caso di uscita dalla procedura anticipatamente rispetto all' utilizzo della misura agevolativa.
- L'art. 19, comma 1, del DPR 602/73 prevede che l'agente della riscossione conceda, su richiesta del debitore che dichiari di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e qualora le somme iscritte a ruolo **non superino determinate soglie (euro 60.000)**, una rateazione per un massimo di 72 rate. Prevede, inoltre, che qualora la situazione del contribuente nel corso del rateizzo in essere peggiori, la dilazione possa essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore periodo non superiore a settantadue mesi a condizione che non sia intervenuta decadenza. Ulteriore diluizione del debito fino a 120 rate mensili è prevista al comma 1-quinquies, qualora si dimostri che il peggioramento della situazione di difficoltà sia dovuto ad eventi legati alla congiuntura economica. **Diversamente da quanto sostenuto da Gambi**, tali ulteriori agevolazioni non risultano applicabili agli imprenditori che accedono alla composizione negoziata o ad altri istituti in quanto **il comma 4 dell'art. 25 bis, CCI, non lascia spazio a possibili diverse interpretazioni: "In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) (...) l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richieda, (...) un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili (...)"**.

SCHEMA DI SINTESI DELLE MISURE PREMIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS DEL CCI

DISPOSIZIONE	MISURA PREMIALE	EFFICACIA
COMMA 1	INTERESSI RIDOTTI ALLA MISURA LEGALE	DALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DA PARTE DELL'ESPERTO
COMMA 2	RIDUZIONE ALLA MISURA MINIMA DELLE SANZIONI GIA'IRROGATE IN MISURA RIDOTTA	PER LE SOMME IL CUI TERMINE DI PAGAMENTO SCADE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

COMMA 3	RIDUZIONE ALLA METÀ DELLE SANZIONI E DEGLI INTERSSI SUI DEBITI SORTI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CUI ALL'ART. 17, CCI
COMMA 4	CONCESSIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI UN PIANO DI RATEIZZO FINO AD UN MASSIMO DI SETTANTADUE RATE	SUBORDINATA AL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL CONTRATTO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 1 LETTERA A), CCI, E DELL'ACCORDO DI CUI ALLA SUCCESSIVA LETTERA C).
COMMA 5	PARZIALE TASSAZIONE O DETASSAZIONE DELLE SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E DEDUZIONE INTEGRALE DEI CREDITI VANTATI VERSO L'IMPRENDITORE.	SUBORDINATA AL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL CONTRATTO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 1 LETTERA A) e C), CCI, E DELL'ACCORDO DI CUI AL COMMA 2 LETTERA B), CCI.